



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 195 / 2021

DEL 28/07/2021

OGGETTO: PROROGA APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA CUCINE E MENSE, AFFIDATI A "MONTELLO S.P.A." CON SEDE IN MONTELLO A TUTTO IL 30/11/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9/2021 di nomina del Segretario Generale in sostituzione dei Responsabili di posizione organizzativa in caso di loro assenza, impedimento o incompatibilità;

RICHIAMATA la determinazione n. 342 del 21/11/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta Montello SpA con sede a Montello (BG) in via Fabio Filzi n. 5 (P.IVA 01078620166) il servizio di recupero – trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense periodo dal 01/12/2018 al 31/05/2021;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 1294 del 03.04.2019 sottoscritto con la Ditta appaltatrice;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2020 ad oggetto: Approvazione del protocollo d'intesa da stipulare tra i comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio per la gestione associata dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziata a domicilio, gestione centro di raccolta differenziata di Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio e altri servizi di igiene urbana e dell'individuazione dei centri di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 10/11/2020 ad oggetto: “approvazione relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 per l'affidamento del servizio di igiene urbana”, relazione redatta dal professionista incaricato, con la quale si danno indicazioni relative alle nuove gare d'appalto da effettuare;

DATO ATTO che con nota del 19/07/2021 prot. 8831 il Comune di Arcisate, capofila per le gare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimenti vari, ha comunicato che, per quanto attiene la gara smaltimenti in scadenza il 7 luglio 2021, per il lotto 2(smaltimento frazione umida) risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Montello S.p.A.;

Dovendo la SUA procedere alle verifiche a norma di legge prima della chiusura del procedimento, per garantire in servizio di smaltimento della frazione secca è quindi necessario prorogare il contratto in essere n. 1294/2019 a tutto il 30/11/2021 per permettere alla SUA di concludere le operazioni di gara e ai Comuni del Protocollo d'Intesa di redigere i rispettivi nuovi contratti;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che , al comma 11, in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, dispone che «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante»;

RAVVISATA quindi la necessità di prorogare l'attuale appalto del servizio di recupero – trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense affidato alla ditta Montello S.p.A. con sede in Montello, che sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2021, per dare continuità al servizio in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale;

DATO ATTO che l'appaltato in oggetto rientra tra quelli regolati dall'art. 178 comma 1 del D.Lgs. 152/06, richiamato inoltre l'art. 5 del vigente Capitolato Speciale d'Appalto che norma la possibilità di prorogare i tempi e gli effetti del contratto in essere oltre la naturale scadenza;

VISTA la richiesta di proroga a mezzo PEC del 27/07/2021 protocollo n. 9272.VI.08/5 indirizzata all'attuale ditta appaltatrice titolare del contratto d'appalto Rep. n. 1294/2019;

VISTA la nota di conferma relativa alla disponibilità, da parte della ditta appaltatrice, a proseguire l'appalto degli attuali servizi prestati per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2021, agli stessi patti e condizioni, pervenuta il 28/07/2021 al protocollo 9301.VI.08/5;

VISTA la nota del Comune di Arcisate in data 28/07/2021 prot. 9309 che comunica, come già previsto, la necessità di proroga dopo la valutazione dei tempi per lo stand still ed il contratto, del servizio di smaltimento dei rifiuti di Montello fino al 30/11/2021;

VISTO il DURC prot. INAIL_27792729 del 11/06/2021 con scadenza al 09/10/2021 che attesta la regolarità contributiva della Ditta Montello s.p.a.;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2021, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto del servizio di recupero – trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense, affidato alla ditta "Montello SpA con sede a Montello (BG) in via Fabio Filzi n. 5 (P.IVA 01078620166) per dare continuità al servizio in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale;

di dare atto che l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere;

di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, rimane confermato il seguente CIG: 6354305AC5;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Lì, 28/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTE MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)